



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 4373

Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni
in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica
delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia
di appalti

(Conversione in legge del D.L. 25/2017)

N. 514 – 4 aprile 2017



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 4373

Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni
in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica
delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia
di appalti

(Conversione in legge del D.L. 25/2017)

N. 514 – 4 aprile 2017

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 1	- 3 -
ABROGAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO ACCESSORIO	- 3 -
ARTICOLO 2	- 6 -
RESPONSABILITÀ SOLIDALE IN MATERIA DI APPALTI	- 6 -

Informazioni sul provvedimento:

A.C.	4373
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti
Iniziativa:	Governativa in prima lettura alla Camera
Commissione di merito:	XI (Lavoro)
Relatrice per la Commissione di merito	Patrizia Maestri
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	presente
Parere richiesto:	
Destinatario:	alla XI Commissione in sede referente
Oggetto:	testo del provvedimento

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge n. 25 del 17 marzo 2017, recante l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché norme per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Abrogazione delle norme in materia di lavoro accessorio

Normativa previgente. L'articolo 48 del D. Lgs. 81/2015 prevede che per prestazioni di lavoro accessorio, si intendano attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun committente per compensi non superiori a 2.000 euro. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti

locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

Il successivo articolo 49 prevede altresì che i committenti imprenditori o professionisti acquistino esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate. In attesa dell'emanazione del decreto di attuazione e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono e trattiene l'importo autorizzato con decreto ministeriale a titolo di rimborso spese.

L'articolo 50, da ultimo, prevede che, al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, INPS e INAIL stipulino apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le norme abrogano gli articoli 48, 49 e 50 del D. Lgs. 81/2015, prevedendo altresì che i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

La **relazione tecnica** afferma preliminarmente che dalle disposizioni del decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito all'abrogazione della vigente disciplina in materia di lavoro accessorio, la RT rappresenta che dalla soppressione di tale istituto non possono desumersi direttamente diminuzioni degli attuali livelli occupazionali, essendo presumibile che le prestazioni di lavoro acquisite tramite *voucher* verranno acquisite attraverso le ulteriori, numerose forme

contrattuali disponibili a legislazione vigente (contatto a tempo indeterminato, a tempo determinato, lavoro intermittente, collaborazioni eccetera). Le modifiche della legislazione vigente previste dal presente articolo, pertanto, non sono suscettibili di determinare effetti apprezzabili sui saldi di finanza pubblica, con riferimento a possibili variazioni di entrate di tipo contributivo o fiscale. In proposito, la RT ricorda, ancora, che – ai sensi della disciplina oggetto di abrogazione (articolo 49, comma 4, del D. Lgs. 81/2015) – il compenso percepito dai prestatori di lavoro accessorio è esente da qualsiasi imposizione fiscale, mentre sul piano contributivo si applicano aliquote inferiori a quelle previste per le altre tipologie di rapporto di lavoro (autonomo o subordinato).

La RT ribadisce che l'articolo 1 non determina, in conclusione, effetti finanziari diretti a carico della finanza pubblica. D'altro canto, nelle diverse occasioni in cui l'Istituto dei *voucher* ha subito modifiche tali da ampliarne l'utilizzo non sono stati scontati effetti positivi per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda, da ultimo, l'importo spettante all'INPS, a titolo di rimborso spese, in qualità di concessionario del servizio di gestione dei *voucher*, si precisa che la minor entrata sarà compensata dal risparmio di spesa per la gestione del servizio stesso.

Al riguardo, si prende atto che la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame non ascrive ai medesimi effetti diretti per la finanza pubblica, tenuto conto che alla disciplina oggetto di abrogazione non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi.

Si ricorda infatti che gli articoli da 48 a 50 del D. Lgs. 81/2015 hanno modificato la normativa in materia di lavoro accessorio, già disciplinata dagli articoli 70-73 del D. Lgs. 276/2003, contestualmente soppressi, prevedendo, tra l'altro, l'incremento per singolo lavoratore del limite dei compensi conseguibili in un anno solare, da 5.000 a 7.000 euro. La relazione tecnica riferita al relativo schema di decreto legislativo stimava in proposito maggiori entrate contributive dell'ordine di 0,3 mln di euro su base annua, che prudenzialmente non venivano scontate sui saldi di finanza pubblica.

Successivamente, l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del D. Lgs. 185/2016 ha modificato l'articolo 49 del D. Lgs. 81/2015, prevedendo specifiche disposizioni volte a consentire la piena tracciabilità dei buoni lavoro utilizzati per compensare le prestazioni di lavoro accessorio. A tali disposizioni non erano ascritti effetti finanziari. Peraltro, lo schema di decreto legislativo in questione conteneva anche disposizioni volte a incrementare l'utilizzo del lavoro accessorio nel settore agricolo, che tuttavia non sono confluite nel testo definitivo del D. Lgs. 185/2016. La relazione tecnica affermava comunque che le stesse non erano suscettibili di determinare effetti finanziari apprezzabili.

Ai fini di una più compiuta valutazione delle implicazioni finanziarie del provvedimento, appare peraltro utile acquisire ulteriori elementi di valutazione riferiti ai seguenti profili.

In particolare, sarebbero utili dati riferiti all'esperienza applicativa delle disposizioni del D. Lgs. 81/2015 ed una valutazione del Governo circa le conseguenze sul gettito contributivo effettivamente prodotte dalla normativa ora oggetto di abrogazione.

Complessivamente l'asserita neutralità delle disposizioni sul lavoro accessorio sopra richiamate, pur in presenza di un regime fiscale e contributivo agevolato, sembrava fondarsi anche sull'ipotesi di un incremento atteso delle ore lavorate, peraltro non espressamente quantificato dalle relative relazioni tecniche.

Inoltre, la relazione tecnica riferita al decreto in esame assume la sostanziale invarianza finanziaria del medesimo, adducendo, tra l'altro, la considerazione in base alla quale le prestazioni di lavoro già realizzate tramite *voucher* verranno acquisite attraverso le ulteriori forme contrattuali disponibili a legislazione vigente. Anche a tal proposito sarebbe utile una valutazione del Governo in merito al potenziale grado di adesione a dette modalità, tale da confermare l'ipotesi di neutralità degli effetti sul gettito, anche alla luce del relativo regime contributivo applicabile.

Infine, si prende atto dell'ipotesi di compensatività, formulata dalla relazione tecnica, tra la minore entrata per l'INPS e i risparmi di spesa per la gestione del servizio dei *voucher*.

ARTICOLO 2

Responsabilità solidale in materia di appalti

Normativa previgente. L'articolo 29, comma 2, del D. Lgs. 276/2003 prevede che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento (primo periodo).

Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori (secondo periodo). Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori (terzo periodo). In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del

committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori (quarto periodo).

Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali (quinto periodo).

Le norme modificano l'articolo 29, comma 2, del D. Lgs. 276/2003, sopprimendo la previsione che fa salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi ai fini dell'obbligazione del committente in solido con l'appaltatore.

Vengono altresì soppressi i periodi secondo, terzo e quarto del suddetto articolo 29, comma 2, del D. Lgs. 276/2003.

Tali soppressioni comportano:

- l'impossibilità per il committente, imprenditore o datore di lavoro, di essere convenuto in giudizio dal lavoratore unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori e di eccepire il beneficio della preventiva escussione;
- l'impossibilità per il giudice di verificare l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, prima di dare avvio all'azione esecutiva nei confronti del committente.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del D. Lgs. 276/2003 non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.